

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI OMESSO E/O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE.

Approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 22.12.2005.

Modificato con delibera di Giunta Camerale n. 7 del 22.01.2008

Il Consiglio della Camera di Commercio di Chieti

- VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n.59;
- VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5 quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27"
- ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Chieti

ADOTTA

Il seguente regolamento

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazioni delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n.54, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e delle indicazioni impartite in materia dello stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359;
2. Ai fini del regolamento emesso con D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. L'Ente qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera di Commercio interessata.
3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a €12,00.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione Finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3,4, e 5 del D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle Attività Produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni determinate sulla base degli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte entro i termini di cui all'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359, si applica la sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso, con le maggiorazioni e/o riduzioni determinate sulla base degli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7,8 e 9 sulla stessa quota di diritto omesso.
5. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato con contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
6. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte oltre il termine di scadenza ordinario ed entro il termine prorogato, si applica la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato con le

maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 e la sanzione del 10% sull'importo del diritto versato.

7 Negli ulteriori casi di versamenti effettuati solo in parte, si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 limitatamente all'importo del diritto dovuto e non versato.

Articolo 7

Criteria di determinazione della sanzione per la gravità della violazione

1. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio nei casi di mancato versamento del diritto annuale.
2. Salvo quanto previsto nei successivi artt. 7,8 e 9, la misura della sanzione è graduata sulla base del diritto non versato secondo la tabella di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità Violazione ex co.3, art 4 Regolamento e co. 1-2-art. 7 D. Lgs. 472/97
<i>Fino ad € 140,00</i>	0
<i>Fino ad € 320,00</i>	5%
<i>Fino ad € 746,00</i>	10%
<i>Oltre € 746,00</i>	20%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La misura della sanzione è incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una sola violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice del trasgressore e per eventi di carattere straordinario

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termini di cui all'art. 6 – comma 1 – lett. b) del DM n. 54 del 27 gennaio 2005 sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 del Decreto n. 54/2005.
2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio che eventi di carattere straordinario hanno impedito il normale svolgimento dell'attività, oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali- ufficialmente accertate e

riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

3. La sanzione determinata ai sensi del comma precedente non può comunque scendere al disotto del 10% .

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella:

Numero violazioni	Incremento Percentuale della sanzione
Una violazione nel triennio	15%
Due violazioni nel triennio	30%
Tre violazioni nel triennio	50%

Articolo 11

Violazione continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 – comma 2 – del Decreto n.54/2005 e dall'art.12 – comma 5 – del D. Lgs. n.472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 50%;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12 *Ravvedimento*

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'art. 13 del D Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3 – comma 1 – del D.M. n. 54/2005;
 - b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3 – comma 1 – del D.M. n. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'articolo 3 del D.M. n.54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
4. Il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

Articolo 13 *Modalità di irrogazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 – comma 1 – del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17 – comma 3 – del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella di pagamento, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14 *Riscossione della sanzione*

1. La sanzione amministrativa, gli interessi ed il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente art. 13 – comma 1 – lett. c)
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, in numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a €500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 21 – comma 1 – del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente.
4. Il Segretario Generale o suo delegato entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito di ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in commissione tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento di cui al precedente art. 13, comma 1, lett c), può entro 60 giorni della notifica della cartella di pagamento:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale e/o parziale dell'atto in sede di autotutela.

- b) presentare ricorso in commissione tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella di pagamento preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi, sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1, della Legge 7 ottobre 1969, n.742.

Articolo 17

Autotutela

1. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio e/o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale;
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale e parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente art. 13, comma 1, lett a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, la Camera di Commercio di Chieti si riserva la facoltà di emettere un ruolo straordinario in caso ravvisi fondato pericolo per la riscossione.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In applicazione del principio *favor rei*, le violazioni di cui al precedente art. 6 commi 3,4,5 e 6, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura minima del 10% del diritto dovuto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 rubricato "Incremento della sanzione per Recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell'interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo ai fini del presente Regolamento, ma regolare.

Articolo 20

Rinvio ed entrata in vigore

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale si applicano le disposizione contenute nel Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997 n.472 successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n.359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n.54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.